

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

PARTE PRIMA – GENERALE

PREMESSA

Il convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo-formativo a disposizione degli studenti per aiutarli a conseguire, in modo più agevole, una completa preparazione culturale e professionale.

Esso rappresenta un mezzo particolarmente adatto a rendere più proficuo sia l'insegnamento, sia l'opera educativa e di formazione dell'allievo: in altre parole è un valido strumento di crescita civile.

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, "Ranieri Antonelli Costaggini" di Rieti, è una istituzione scolastica con Convitto maschile e femminile annesso a norma dell'art. 20 della legge 15.06.1931 n.0889 e ne è parte integrante.

Scuola e Convitto cooperano entrambi alla crescita didattica ed educativa degli alunni in costante sinergia con le famiglie.

L'I.P.S.S.E.O.A. sul territorio rappresenta una realtà consolidata nel tempo e una sicura eccellenza, tali da renderla un punto di riferimento nel panorama della formazione professionale sia regionale che nazionale.

Sono organi del convitto:

- a) il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale del convitto, vigila sul buon andamento dello stesso e ne esercita il governo didattico e disciplinare;
- b) il Consiglio d'Istituto ha facoltà di approvare il presente regolamento in rapporto ai particolari bisogni e alle esigenze del convitto medesimo e modificarlo qualora se ne ravvisi la necessità;
- c) l'Educatore con incarico di coordinatore esplica la propria opera ai fini del corretto svolgimento dei molteplici aspetti della vita convittuale. E' in collegamento con il D.S. e il DSGA fornendo loro elementi necessari per gli eventuali interventi.

Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sentito il parere del Consiglio di Istituto in base alla consistenza numerica degli alunni e del personale del Convitto, individua l'orario di servizio del Coordinatore del Convitto, idoneo ad espletare una proficua azione di coordinamento dell'attività convittuale.

Gli Educatori riuniti collegialmente propongono il piano annuale delle attività che andrà a costituire parte integrante del PTOF a seguito di idonea deliberazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto e partecipano alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione e la approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe ai quali partecipano a titolo consultivo.

L'attività educativa è svolta dagli Educatori, sulla base dei compiti e del loro profilo professionale secondo quanto contenuto nel CCNL del compatto Scuola e quant'altro previsto nelle norme di legge, nelle deliberazioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, nelle direttive del Dirigente Scolastico e nelle disposizioni del Coordinatore del Convitto

ART. 1

1. Il Convitto annesso prevede il funzionamento a tempo pieno, contemplando anche l'istituto del semiconvitto.

2. Il Convitto è aperto dalla domenica sera al venerdì mattina, salvo diverse disposizioni dettate da situazioni di particolare urgenza e non prevedibilità o per specifiche esigenze che dovessero presentarsi, comunque con carattere di eccezionalità ed unicità.
3. Nel Convitto annesso possono essere ammessi alunni iscritti e frequentanti altri Istituti Scolastici cittadini in via subordinata.
4. Il Consiglio D'Istituto, qualora le domande di ammissione alle classi prima risultassero in esubero rispetto alla ricettività, compilerà una graduatoria in considerazione dell'ordine di presentazione della domanda di iscrizione alla frequenza del Convitto.
5. Hanno priorità di accesso al convitto:
 - a) i convittori che hanno ottenuto la promozione in sede di scrutinio finale o di esami nella prima sessione ed il cui comportamento in convitto, nel precedente anno scolastico, sia stato corretto o che comunque non abbia dato origine a provvedimenti disciplinari di qualsiasi genere;
 - b) gli alunni iscritti per la prima volta alle prime classi;
6. Solo dopo la valutazione del Consiglio di Istituto qualora esistano posti disponibili, sentito il parere degli educatori, sono accettati:
 - a) i convittori respinti;
 - b) i convittori nei confronti dei quali, nel precedente anno scolastico, siano stati comminati provvedimenti disciplinari, pur avendo avuto esito positivo agli scrutini finali;
 - c) alunni iscritti e frequentanti altri Istituti cittadini subordinatamente alla disponibilità dei posti in convitto, determinati in funzione di quelli già occupati dagli alunni interni.
7. Non possono essere ammessi in Convitto ragazzi che, al momento dell'iscrizione, abbiano superato di due anni l'età prevista per l'iscrizione alla classe frequentata.
8. Non possono essere accolti in Convitto coloro che risultino inadempienti nel pagamento delle rette.
9. Eventuali variazioni, per quanto riferito ai commi precedenti, risultano di competenza del Consiglio d'Istituto.

ART. 2

1. Per essere accolti in Convitto, oltre all'accettazione del presente Regolamento, occorrono i seguenti requisiti di base, esplicitamente dichiarati dalla famiglia e spiegati al ragazzo durante il colloquio preliminare di iscrizione al Convitto.
2. Il colloquio dovrà avvenire entro il 7 Luglio di ogni anno, riguarderà i soli studenti iscritti al 1° anno di corso e si terrà dinanzi ad una apposita commissione costituita da tre Istitutori individuati dal Dirigente Scolastico.
3. Requisiti:
 - disponibilità a convivere con persone diverse per età, carattere, cultura;
 - accettazione delle osservazioni e dei richiami da parte degli educatori
 - rispetto dell'ambiente e delle strutture;
 - leale accettazione delle norme disciplinari proposte;
 - volontà di applicarsi nello studio;
 - assenza or abitudini socialmente pericolose (uso di sostanze vietate o alcolismo, condotta violenta, furto o vandalismo) o in contrasto con il progetto educativo;
 - assenza di impegni extra scolastici che compromettano l'esito del corso di studi intrapreso o distolgano sistematicamente dalle regole e dagli orari comunitari. Rare eccezioni saranno valutate dal Dirigente scolastico;
 - rispetto puntuale degli orari: i tempi obbligatori per tutti sono quelli indicati nel Regolamento.

ART. 3

1. Il Convitto rimane aperto per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo i principi stabiliti dal precedente art.1, comma 1.

ART. 4

1. Il Dirigente Scolastico è Responsabile del Convitto, fatte salve le competenze attribuite per legge al Consiglio di Istituto e alla Giunta Esecutiva.
2. Al funzionamento del Convitto è addetto:
 - a) il personale educativo;
 - b) il personale tecnico;
 - c) il personale ausiliario.
3. Ad uno degli educatori (denominato coordinatore) è affidato dal Dirigente Scolastico, il compito di collaborare con il DS, nonché la vigilanza generale sul funzionamento del convitto.

ART. 5

1. L'Amministrazione del Convitto spetta al Consiglio d'Istituto con l'osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell'Istituto.
2. Le entrate, ordinarie e straordinarie, con destinazione specifica al convitto debbono essere spese per migliorarne l'efficienza nonché dotarlo di beni strumentali indispensabili al suo funzionamento (esempio: arredi, attrezzature, elettrodomestici, mezzi di trasporto) per renderlo sempre più accogliente.

ART. 6

1. Il convitto dispone dei seguenti locali:
 - camere per convittori;
 - camere per gli educatori;
 - presidio per i custodi;
 - refettorio;
 - cucina;
 - dispensa;
 - magazzino;
 - guardaroba e lavanderia (in ambiente esterno);
 - infermeria;
 - ufficio Istitutori/coordinatore.
2. In comune con la scuola ha tutte le risorse strumentali e strutturali ed in particolare:
 - locale adibito a palestra;
 - sala convegni/TV;
 - aule studio;
 - spazi esterni per attività sportive.
3. La destinazione d'uso dei locali del Convitto è stabilita dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto.

PARTE SECONDA - PERSONALE DEL CONVITTO

PERSONALE EDUCATIVO

ART. 7

1. Gli educatori promuovono la formazione dei convittori loro affidati; essi svolgono la propria attività assicurando l'assistenza diretta agli stessi in ogni momento della vita convittuale.
2. In particolare, proprio per le finalità del convitto, l'Educatore:
 - ha funzione di guida e consulenza nell'attività di studio;
 - provvede all'organizzazione ed alla animazione delle attività culturali, ricreative e sportive
 - collabora con i docenti curricolari per meglio contribuire ad un completo ed armonico sviluppo della personalità dell'alunno.

ART. 8

1. Il personale educativo ha facoltà di riunirsi collegialmente in orario non coincidente con il normale funzionamento del Convitto.
2. Il Collegio degli Educatori, nell'ambito della programmazione educativa e dell'articolazione dell'orario obbligatorio di servizio, all'inizio di ogni anno scolastico propone il piano delle riunioni collegiali, con specifico riferimento al monte ore annuo da riservare a detta attività funzionale. Elabora il Progetto Educativo di convitto che sarà inserito nei PTOF d'Istituto.
3. Il Collegio si riunisce dietro preventiva convocazione del Dirigente Scolastico.
4. Il Collegio degli Educatori:
 - propone il piano annuale delle attività previste nel progetto educativo specificatamente connesse con la funzione educativa;
 - indica al DS i propri rappresentanti, con parere consultivo:
 - al Consiglio di Istituto (n. 2);
 - al Collegio dei Docenti (n. 2);
 - ai consigli di classe (in base ai gruppi studio assegnati);
 - esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento nella vita convittuale allo scopo di individuare le iniziative idonee a *rimuovere* tali difficoltà.
 - attribuisce ai singoli educatori i gruppi studio.

ART. 9

1. Il personale educativo assolve al proprio compito osservando le direttive del Dirigente Scolastico, e in conformità con il presente regolamento, mettendo a profitto la propria esperienza e professionalità che devono essere sempre aggiornate ai moderni sistemi educativi.
2. L'opera educativa deve proseguire sempre in sincronica collaborazione e in un clima di armonia.

ART. 10

1. Il Coordinatore del Convitto svolge le seguenti mansioni:
 - mantiene rapporti costanti con il Dirigente scolastico;
 - coordina il personale educativo;
 - provvede ad allontanare i convittori che si sono resi responsabili di gravi azioni in contrasto col regolamento del convitto;
 - dialoga con i genitori dei convittori per particolari situazioni;
 - coordina i rapporti tra il Personale educativo ed i Docenti per scambio di informazioni di varia tipologia.

PERSONALE A.T.A

ART. 11

1. Fanno parte del convitto i seguenti profili professionali:
 - collaboratori scolastici
 - cuochi
 - guardarobieri
 - infermiere/a
2. Tra i collaboratori scolastici c'è anche personale in servizio di custodia e portineria.
3. I custodi sono depositari delle chiavi dei vari reparti del Convitto e sono preposti al controllo delle vie d'accesso e di uscita, ordinarie e di emergenza, dell'intera struttura.
4. I custodi svolgono le seguenti mansioni diurne e notturne:
 - coadiuvano gli educatori nella sorveglianza e nell'assistenza dei convittori su tutto il perimetro del Convitto, all'interno e all'esterno dello stesso;
 - tengono in ordine gli ambienti del Convitto e ne curano l'ordine;
 - suonano la campanella agli orari prestabiliti;
 - riferiscono agli istituti in servizio ogni problema di sicurezza o guasto tecnico degli apparati del *Convitto* eventualmente rilevati durante il proprio turno di servizio;
 - chiudono alle ore 22.30 tutte le porte di accesso e di uscita del convitto, oltre che tutte le finestre al piano terra;
 - chiudono le porte di accesso al reparto Mensa-Cucina;
5. Il predetto personale assolve alle proprie mansioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, integrata dal C.C.N.L.

ORARIO DI SERVIZIO

ART. 12

1. L'orario di servizio del personale addetto al convitto è stabilito dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, sentito il coordinatore, con l'osservanza della normativa vigente.
2. In caso di esigenze straordinarie il Dirigente Scolastico può autorizzare turni diversi.

ART. 13

1. Il personale del convitto non può essere distolto dalle proprie mansioni e funzioni, a meno che particolari situazioni non lo rendano necessario o per particolari esigenze comunque temporanee.

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

ART. 14

1. Il servizio igienico - sanitario del convitto è affidato ad un Medico del Servizio Sanitario Nazionale che opera sul territorio di pertinenza.

ART. 15

1. Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria anche attraverso la figura professionale dell'infermiere, che

si rende cura della salute dei convittori e attiva i primi interventi in caso di malattia o infortunio.

ART. 16

1. In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel convitto; qualora il disturbo si presenti, a detta del medico e/o dell'infermiere, di lieve entità e di breve durata, ne sarà comunque dato avviso alla famiglia.
2. Qualora il convittore manifesti sintomi di malessere durante le lezioni scolastiche, viene assistito a scuola come tutti gli altri alunni e, nel caso in cui si renda necessario il ritorno in convitto, vi verrà accompagnato secondo le modalità stabilite dall'Educatore o Educatrice in servizio.
3. Su richiesta del sanitario, gli Educatori dispongono gli accorgimenti necessari per il rientro in famiglia del convittore malato o, nei casi particolarmente gravi, il ricovero in ospedale mediante l'utilizzo dei mezzi di pronto soccorso.
4. Le specialità farmaceutiche (per particolari e specifiche patologie) e le visite specialistiche, sono a carico della famiglia.
5. Per i convittori stranieri (qualora dovessero essere presenti) provvederà la direzione dell'Istituto in base ad accordi e convenzioni particolari stipulati con gli enti presenti sul territorio.
6. Nei venerdì e nei prefestivi, gli alunni malati residenti in convitto dovranno essere prelevati dai genitori entro le ore 13:00.

ART. 17

1. E' fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, se non per patologie critiche certificate. Le terapie devono essere comunicate per iscritto al Dirigente scolastico, che provvederà a darne comunicazione all'infermiere e agli educatori, al fine di assicurare la correttezza e la regolarità dell'assunzione.
2. Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto al Dirigente scolastico.

ART. 18

1. Tutti i medicinali devono essere conservati in infermeria. L'infermiere/a provvederà alla loro somministrazione.
2. I convittori non possono tenere medicinali, salva esplicita autorizzazione dei genitori, del personale sanitario e degli educatori.
3. L'infermiere/a provvederà a registrare in apposite cartelline individuali, relative a ciascun convittore, tutte le eventuali allergie alimentari e non, custodirà copia del libretto delle vaccinazioni, eventuali autorizzazioni sanitarie (per gli stranieri), copia dei libretti sanitari, tutti gli interventi sanitari effettuati nonché eventuali segnalazioni particolari; provvederà, inoltre, alla cura ed al controllo di tutti i medicinali a largo spettro, nonché a farne richiesta nei casi mancassero oltre che a registrare tutti i medicinali in uscita.

ART. 19

1. La vigilanza generale sull'igiene dei locali, degli arredi destinati alla mensa, alla cucina, al guardaroba e di uso comune del Convitto è esercitata dal DSGA .

ART. 20

1. I convittori dovranno essere educati alla pulizia della persona e del vestiario, nonché alla pulizia dei locali e al rispetto degli arredi.

CORREDO

ART. 21

1. Il convitto fornisce:
 - letto e materasso;
 - n.1 poggia-oggetti
 - armadietto.
2. Per la permanenza in convitto, ogni alunno deve presentarsi munito di un corredo adeguato:
 - a) lenzuola ad una piazza;
 - b) federe
 - c) cuscino
 - d) asciugamani/accappatoio
 - e) ciabatte /pantofole
 - f) coperta
 - g) quanto necessario per la pulizia, effetti personali e indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé.
3. Qualora il convittore necessiti di lavaggio e stiratura del corredo personale, potrà avvalersi del servizio lavanderia e guardaroba.

ART. 22

1. Il convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori. Si consiglia di non detenere oggetti di valore o cospicue somme di denaro.

MENSA E VITTO

ART. 23

1. Il pasto è uguale per tutti. Verrà concesso, un trattamento differenziato solo in caso di malattia (secondo le prescrizioni del medico) o intolleranza.
2. La tabella dietetica dei convittori è fissata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, formulata con la consulenza di un esperto ASL.
3. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.
4. Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa, dove tutti gli alunni devono presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto ed osservando, negli atti e nel conversare, le regole della buona educazione.

ART. 24

1. Dietro pagamento di una quota per il vitto stabilita dal Consiglio d'Istituto, è autorizzato ad utilizzare la mensa del convitto:
 - il personale che ha un orario articolato su più turni di lavoro, quando il convitto è aperto, compatibilmente con le capacità ricettive e le possibilità organizzative dell'Istituto:
 - gli alunni esterni frequentanti l'istituto ed impegnati in attività didattiche pomeridiane.
2. I presenti alla mensa, indistintamente, debbono sottostare alle regole in vigore per i convittori. Il servizio può essere erogato solo se prenotato entro le 09.30 del giorno stesso.

ART. 25

1. Il Consiglio d'Istituto, all'inizio dell'anno scolastico, fissa il prezzo dei pasti che deve essere pari al costo.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO INTERNO PER I CONVITTORI

ART. 26

1. I convittori sono educati al senso di responsabilità e di dignità personale.
2. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori ed il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima, comprensione e rispetto reciproco.
3. Sarà avversata ogni divisione che tenda all'individualismo e all'egoismo.

ART. 27

1. I principi dell'educazione devono disciplinare tutte le attività relative sia allo studio che al tempo libero dei convittori.
2. Ogni convittore è tenuto:
 - a rispettare l'orario di convitto;
 - a seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
 - ad attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici, oltre che ad osservare le norme e gli orari stabiliti;
 - a collaborare attivamente e fattivamente con gli educatori, per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento dello studio e della vita convittuale;
 - a usare modi corretti e cortesi verso i compagni e a rispettare tutto il personale che opera all'interno del convitto;
 - ad aver cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato e della camera;
 - ad aver cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'istituto e di tutto il corredo in dotazione;
 - a sentirsi responsabile non solo di se stesso, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;
 - a mantenere ovunque e comunque un contegno improntato al *vivere* civile.

ART. 28

1. L'organizzazione del convitto prevede giornate variabili di libera uscita determinate da decisioni improntate alle necessità e/o costrizioni del momento. Può essere concessa un'ulteriore uscita settimanale per partecipare ad attività che soddisfano i bisogni formativi degli alunni.
2. All'atto dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico, i genitori o chi esercita la patria potestà, con domanda redatta su apposito modello, autorizzeranno nei riguardi del convittore l'uscita senza la presenza degli Educatori, comunque nei modi e nei tempi stabiliti.
3. Potranno essere autorizzate uscite anticipate o entrate posticipate dalle lezioni appositamente richieste dai genitori.
4. Qualora si tratti di convittore maggiorenne, la domanda dovrà essere firmata dall'interessato e controfirmata, per garanzia e presa visione, almeno da un genitore.
5. Tale autorizzazione esonera la dirigenza scolastica e gli educatori da qualsiasi responsabilità. Il convittore che risulti malato non può usufruire della libera uscita.

ART. 29

1. I convittori non possono uscire autonomamente dal convitto, senza la preventiva autorizzazione del personale educativo, in orari non prestabiliti.
2. Nel caso in cui essi abbandonino il Convitto senza permesso, ciò determinerà un immediato provvedimento disciplinare.
3. I convittori possono lasciare il Convitto soltanto se prelevati dai genitori o da eventuali delegati.
4. Solo in casi eccezionali, il D.S. o suo delegato possono autorizzare l'uscita autonoma del convittore, previa richiesta dei genitori per iscritto anche inviata via mail , opportunamente documentata con copia del documento di identità.

ART. 30

1. E' altresì vietato:
 - a) utilizzare macchine, attrezzi, materiale qualsiasi dell'Istituto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico;
 - b) introdurre persone estranee in Convitto. L'accesso ai locali è vietato anche agli alunni non convittori frequentanti l'Istituto, eccetto coloro che sono autorizzati ad usufruire del servizio mensa;
 - c) fumare;
 - d) detenere bevande alcoliche e sostanze vietate;
 - e) preparare cibi e bevande;
 - f) l'uso indiscreto di strumenti acustici e musicali, radio, registratori ecc.;
 - g) effettuare giochi d'azzardo di qualsiasi genere;
 - h) detenere e usare mezzi di locomozione negli spazi riservati al convitto;
 - i) entrare nei locali riservati al personale.

ART. 31

1. Al termine delle lezioni, sia antimeridiane che pomeridiane, i convittori devono rientrare in Convitto accompagnati dall'educatore di turno.
2. L'accesso al Convitto deve essere registrato all'inizio di ogni settimana e devono essere registrati anche rientri ed uscite infrasettimanali.

ART. 32

1. I convittori possono custodire nei loro armadi libri, riviste e oggetti personali. Il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata, può ispezionare in qualsiasi momento ed in presenza dei diretti interessati, le camere, gli armadi e gli oggetti personali, qualora se ne ravveda la necessità.

ART. 33

1. I convittori devono, inoltre, curare che al mattino la camera sia lasciata in ordine, senza oggetti personali fuori posto per consentire la pulizia da parte del personale preposto.

ART. 34

1. Per i convittori che mancheranno alle suddette norme o che, comunque, con il loro comportamento saranno di nocimento al buon andamento della vita convittuale, saranno adottati, secondo la gravità dei casi, i provvedimenti previsti nella sezione disciplinare del presente regolamento.

STUDIO E ATTIVITA' RICREATIVE

ART. 35

1. La vita convittuale si svolge secondo un orario che prevede proporzionalmente momenti di :
 - a. studio;
 - b. attività ricreative;
 - c. riposo.
2. Tale orario si adegua alle esigenze scolastiche e di Convitto e può subire variazioni in rapporto a particolari esigenze.
3. Lo studio è parte integrante della vita dei Convitto, perciò il tempo ad esso dedicato è obbligatorio e uguale per tutti.
4. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi o uscire dalla sala studio, salvo casi particolari e previa autorizzazione dell'educatore presente.
5. Lo studio deve svolgersi sempre con la massima diligenza e la necessaria concentrazione. Per chiunque disturberà, durante le ore di studio, verranno presi provvedimenti disciplinari.
6. Sono previsti dei momenti giornalieri di attività ricreative ed eventualmente di tempo libero all'interno della struttura convittuale gestito autonomamente dai convittori.
7. I convittori possono *svolgere* tutte quelle attività ricreative (sportive, musicali, convegni, spettacoli teatrali e cinematografici, ecc..) comprese nel Progetto Educativo compatibilmente con le ore dedicate allo studio.

ART. 36

1. Non è consentito fare o ricevere telefonate durante le ore dedicate allo studio e durante la fascia oraria dedicata al riposo. Solo per comprovati gravi motivi è consentito telefonare in qualsiasi orario.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

ART. 37

1. Dovranno essere evitate assenze alle lezioni scolastiche senza un plausibile motivo, che dovrà essere esaminato ed autorizzato dagli Educatori.
2. Esse dovranno essere giustificate sull'apposito libretto dall'educatore che l'ha autorizzata o dai genitori, a seconda che il giovane abbia fatto l'assenza durante la permanenza in convitto o in famiglia.

ART.38

1. Nel caso di prolungate assenze dal Convitto, le famiglie dei convittori sono tenute a dare comunicazione scritta al Coordinatore, precisando possibilmente la durata dell'assenza.

DISCIPLINA

ART.39

1. Agli alunni che non osservino le norme del presente regolamento o che *vengano* meno ai propri doveri o comunque offendano le regole della comune convivenza, saranno inflitti, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) avvertimento verbale con comunicazione alla famiglia
 - b) avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia
 - c) sospensione TEMPORANEA dal *Convitto* fino ad 1 settimana

- d) sospensione TEMPORANEA dal Convitto da 1 a più settimane
 - e) allontanamento DEFINITIVO dal Convitto.
2. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento sono comunicate alla famiglia dal Dirigente Scolastico o da personale educativo delegato.
 3. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, sono comunicate alla famiglia dall'educatore che le ha comminate.
 4. Il provvedimento della sospensione temporanea dal convitto fino a quindici giorni è comminato dal Consiglio di disciplina del Convitto, composto dal DS, dall'Educatore collaboratore dei DS per il Convitto, dall'educatore che ha rilevato l'infrazione e da un Convittore designato annualmente dagli alunni convittori attraverso apposita elezione.
 5. Il provvedimento della sospensione temporanea dal convitto per periodi superiori a quindici giorni, ovvero l'allontanamento definitivo, è comminato dalla Giunta Esecutiva, sentiti l'Educatore collaboratore del DS per il Convitto, l'Educatore che ha comminato la sanzione e l'Educatore affidatario del gruppo studio.
 6. La comunicazione alla famiglia in quest'ultimo caso spetta esclusivamente al DS.
 7. L'erogazione della sanzione dell'allontanamento, sia per sospensione temporanea che definitiva, prevede che la famiglia, immediatamente avvisata, si faccia carico del rientro immediato dell'alunno convittore a casa.
 8. Per le sanzioni di cui ai punti 3-4 è sempre data allo studente convittore la possibilità di chiedere la commutazione della sanzione stessa in lavori e compiti di pubblica utilità.
 9. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

ART. 40

1. L'organo di garanzia interno alla Scuola è quello previsto dal regolamento d'Istituto.

ART. 41

1. I convittori sospesi dal Convitto possono frequentare la scuola.

ART. 42

1. Il convittore che arrechi danno o guasti all'interno dei locali del Convitto, dovrà farne pronta denuncia, dichiarandosi responsabile. Ciò comporterà un addebito individuale e un provvedimento disciplinare, se nell'atto si riscontri volontarietà.
2. In caso di mancata individuazione del singolo o dei singoli responsabili, il danno verrà addebitato a tutti i convittori.
3. La procedura di addebito, da parte dell'Istituzione scolastica, avverrà attraverso l'emissione, nei confronti dello studente, di un atto di accertamento contenente la somma da versare.
4. Se entro trenta giorni dall'emissione dell'atto lo studente non avrà effettuato il pagamento dell'importo dovuto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di disporre la non riammissione dello studente in convitto, fatte salve le procedure di recupero crediti normate dalle vigenti leggi.

ART. 43

1. All'inizio di ogni anno scolastico gli alunni convittori eleggono al loro interno un Comitato di studenti, composto da 5 alunni (1 per ciascun anno di corso).
2. Il Dirigente Scolastico individua un genitore per i convittori e uno per le convittrici, previa la manifesta disponibilità dei genitori, per integrare il Comitato degli studenti.

3. Il Comitato ha funzioni propositive e consultive inerenti la vita convittuale (comportamento, attività ricreative, ecc.). Riferisce su supposte disfunzioni o propone iniziative direttamente al personale educativo e al Dirigente Scolastico. Si riunisce almeno una volta a trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario, al di fuori dalle ore riservate allo studio obbligatorio, verbalizzando la seduta e consegnandone copia al Dirigente scolastico.

ART. 44

1. Il Dirigente Scolastico, o il Coordinatore, informano le famiglie del comportamento dei convittori, ogni qualvolta lo ritengano necessario.
2. Si attribuisce primaria importanza ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia; le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i figli e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione e crescita personale che svolgono nei confronti dei ragazzi.
3. Il servizio di ricevimento degli educatori per agevolare i rapporti convitto - famiglie, avverrà durante le ore mattutine.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 45

1. I Genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni aspiranti all'ammissione in convitto, debbono farne esplicita richiesta, contestualmente all'iscrizione, entro i termini previsti dalle normative vigenti per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.
2. L'iscrizione "on line" va successivamente perfezionata attraverso la compilazione di specifica modulistica, da effettuarsi presso la segreteria amministrativa dell'istituzione scolastica.
3. Entro il 7 luglio inoltre:
 - a) va inoltrata la documentazione richiesta;
 - b) va effettuato il pagamento della prevista quota di iscrizione, stabilita dal Consiglio di Istituto.
 - c) Con la firma in calce apposta sulla richiesta di ammissione in Convitto, i genitori (o chi ne fa le veci), oltre ad approvare il presente regolamento, si impegnano al rispetto delle norme che:
 - d) definiscono i rapporti contrattuali fra la Dirigenza Scolastica e la famiglia degli aspiranti convittori in materia di pagamento delle rette di convitto;
 - e) disciplinano la vita convittuale in base a quanto riferito nel presente regolamento.
4. Eventuali richieste di ammissione presentate in ritardo saranno prese in considerazione solo se vi sarà disponibilità di posti.

ART. 46

1. Il pagamento della retta convittuale, che è annua, deve avvenire mediante quota di iscrizione, il cui importo sarà definito dal Consiglio di Istituto, da versare alla scuola entro il 7 luglio. In caso di recesso l'importo versato non sarà restituito.
2. La restante parte della retta convittuale può essere pagata con:
 - a) soluzione unica all'inizio dell'anno scolastico;
 - b) rateizzazioni periodiche stabilite dal Consiglio d'Istituto;
 - c) soluzione dilazionata attraverso modalità di cessione del credito opportunamente offerte dalla scuola.
3. Deroghe alle modalità di pagamento stabilite potranno essere valutate dal Consiglio di Istituto.

4. La retta da diritto:

- a) al vitto;
- b) all'alloggio;
- c) all'utilizzo dei servizi di lavanderia del convitto;
- d) ad eventuali partecipazioni a manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
- e) al servizio di trasporto da e per la scuola.

ART. 47

1. Qualora dopo 30 giorni dalla scadenza delle rate di retta o dall'inizio di altra comunicazione di altro importo dovuto, se lo stesso non fosse stato saldato, l'alunno convittore perde il diritto al posto in Convitto.

ART. 48

1. Il Dirigente scolastico assicura il servizio minimo garantito ai convittori in occasione di sciopero del personale, proclamato dalle organizzazioni sindacali.
2. I convittori, avvisati tempestivamente se possibile potranno rientrare presso le famiglie.

ART. 49

1. Per tutto quanto non riferito in questo regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.